



Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia
piazza della Repubblica 8
I-34074 Monfalcone | Go
www.comune.monfalcone.go.it

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18/122 di data 18/12/1998,

Art. 1

Criteria per la determinazione delle sanzioni tributarie

1. I criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie e concernenti i tributi comunali sono:
 - a) applicazione della sanzione pari al 30 % dell'importo non versato, in caso di **omesso pagamento dell'imposta, o delle singole rate di essa, o del diritto**, nel termine previsto;
la sanzione suddetta si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione, eccetto che per i casi di tributi iscritti a ruolo;

qualora i versamenti siano stati tempestivamente eseguiti, ma a diverso ufficio del comune o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente, la sanzione non si applica; (D.Lgs. n. 471/'97 art. 13, commi 1, 2 e 3)
 - b) applicazione della sanzione nel massimo previsto dalla legge, in caso di **omessa presentazione** della dichiarazione o denuncia e di non avvenuto pagamento; (D.Lgs. n. 473/'97 artt. 12-13-14)
 - c) applicazione della sanzione in misura graduata a seconda dell'imposta evasa tra il minimo ed il massimo previsto dalla legge in caso di **presentazione di dichiarazione o denuncia infedele** ed anche nel caso di **parziale versamento in mancanza di presentazione della dichiarazione o denuncia**; (D.Lgs. n. 473/'97 artt. 12-13-14)
 - d) applicazione della sanzione nel minimo stabilito dalla legge in caso di **violazioni non suscettibili di ricadere sulla determinazione del tributo** (errori c. d. formali presenti nella denuncia); (D.Lgs. n. 473/'97 artt. 12-13-14)
 - e) applicazione della sanzione in misura superiore al minimo in caso di **mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune**; (D.Lgs. n. 473/'97 artt. 12-13-14)
 - f) applicazione della sanzione nel minimo stabilito dalla legge nel caso in cui i **documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue**; (D.Lgs. n. 471/'97 art. 15).
2. I criteri generali di cui al comma 1, sottostanno comunque a quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 472/'97.

Art. 2

Entità delle sanzioni per le diverse violazioni

1. Si determina l'entità delle sanzioni per le diverse fattispecie di violazioni, come in appresso:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI

VIOLAZIONI

1. omesso pagamento dell'imposta (o delle singole rate di essa) o del diritto ; - art. 1, 1° comma, lett. a) -
2. omessa presentazione della dichiarazione; - art. 1, 1° comma, lett. b) -
3. dichiarazione infedele; - art.1, 1° comma, lett. c) -
4. errori od omissioni presenti nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto (c. d. errori formali); - art. 1, 1° comma, lett. d) -
5. incompletezza dei documenti di versamento dell'imposta o del diritto. - art. 1, 1° comma, lett. f) -

SANZIONI

1. 30 % dell'importo non versato;
2. 200 % (dal 100% al 200%) dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo di L.100.000;
3. la sanzione è applicata in modo graduale secondo le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:
 - si applica la sanzione pari al **50 %** della maggiore imposta o diritto dovuti se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato non è superiore ad 1/3 dell'imposta o del diritto dovuti;
 - si applica la sanzione pari al **75 %** della maggiore imposta o del diritto dovuti se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato non è superiore a 2/3 dell'imposta o del diritto dovuti;
 - si applica la sanzione pari al **100 %** della maggiore imposta o del diritto dovuti se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato è superiore a 2/3 dell'imposta o del diritto dovuti;
4. L. = 100.000.- (da L. 100.000 a L. 500.000);
5. L. = 200.000.- (da L. 200.000 a L. 1.000.000).

Le sanzioni relative ai p.ti 2-3-4 sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE
SPAZI ED AREE PUBBLICHE

VIOLAZIONI

1. omesso pagamento della tassa (o delle singole rate di essa); - art. 1, 1° comma, lett. a) -
2. omessa presentazione della denuncia; - art. 1, 1° comma, lett. b)
3. denuncia infedele; - art. 1, 1° comma, lett. c) -
4. errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa (c. d. errori formali); - art. 1, 1° comma, lett. d) -
5. incompletezza dei documenti di versamento della tassa. - art. 1, 1° comma, lett. f)

SANZIONI

1. 30 % dell'importo non versato;
2. 200 % (dal 100 % al 200 %) della tassa dovuta con minimo di L. 100.000;
3. la sanzione è applicata in modo graduale secondo le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:
 - si applica la sanzione pari al **50 %** della maggiore tassa dovuta se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato non è superiore ad 1/3 della tassa dovuta;
 - si applica la sanzione pari al **75 %** della maggiore tassa se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato non è superiore a 2/3 della tassa dovuta;
 - si applica la sanzione pari al **100 %** della maggiore tassa dovuta se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato è superiore a 2/3 della tassa dovuta;
4. L. = 100.000.- (da L. 100.000 a L. 500.000);
5. L. = 200.000.- (da L. 200.000 a L. 1.000.000).

Le sanzioni relative ai p.ti 2-3-4 sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

VIOLAZIONI

1. omessa presentazione denuncia originaria o di variazione; - art. 1, 1° comma, lett. b) -
2. denuncia originaria o di variazione infedele; - art. 1, 1° comma, lett. c) -
3. errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa; - art. 1, 1° comma, lett. d) -
4. mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 507/93, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. - art. 1, 1° comma, lett. e) -

SANZIONI

1. 200 % (dal 100 % al 200 %) della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di L. 100.000;
2. la sanzione è applicata in modo graduale secondo le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:
 - si applica la sanzione pari al **50 %** della maggiore tassa dovuta se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato non è superiore a 1/3 della tassa dovuta;
 - si applica la sanzione pari al **75 %** della maggiore tassa dovuta se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato non è superiore a 2/3 della tassa dovuta;
 - si applica la sanzione pari al **100 %** della maggiore tassa dovuta se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato è superiore a 2/3 della tassa dovuta;
3. L. = 50.000.- (da L. 50.000 a L. 500.000);
4. L. = 100.000.- (da L. 50.000 a L. 500.000).

Le sanzioni relative ai p.ti 2-3 sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

SANZIONI IN MATERIA DI TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Per l'applicazione della sanzioni in materia di tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 77, del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, si osservano le norme vigenti in materia di tassa ovvero di canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI

VIOLAZIONI

1. omesso pagamento dell'imposta (o delle singole rate di essa); - art. 1, 1° comma, lett. a) -
2. omessa presentazione denuncia; - art. 1, 1° comma, lett. b) -
3. denuncia infedele; - art. 1, 1° comma, lett. c) -
4. errori ed omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta; - art. 1, 1° comma, lett. d) -
5. mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. - art. 1, 1° comma, lett. e) -
6. incompletezza dei documenti di versamento dell'imposta; - art. 1, 1° comma, lett. f) -

SANZIONI

1. 30 % di ogni importo non versato;
2. 200 % (dal 100 % al 200 %) del tributo dovuto con un minimo di L. 200.000;
3. la sanzione è applicata in modo graduale secondo le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:
 - si applica la sanzione pari al **50 %** della maggiore imposta dovuta se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato non è superiore a 1/3 dell'imposta dovuta;
 - si applica la sanzione pari al **75 %** della maggiore imposta dovuta se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato non è superiore a 2/3 dell'imposta dovuta;
 - si applica la sanzione pari al **100 %** della maggiore imposta dovuta se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato è superiore a 2/3 dell'imposta dovuta;
4. L. = 100.000.- (da L. 100.000 a L. 500.000);
5. L. = 200.000.- (da L. 100.000 a L. 500.000);
6. L. = 200.000.- (da L. 200.000 a L. 1.000.000);

Le sanzioni relative ai p.ti 2-3 sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

VIOLAZIONI

1. omesso pagamento dell'imposta (o delle singole rate di essa); - art. 1, 1° comma, lett. a) -
2. omessa presentazione della dichiarazione o denuncia; - art. 1, 1° comma, lett. b)
3. dichiarazione o denuncia infedele; - art. 1, 1° comma, lett. c) -
4. errori od omissioni presenti nella dichiarazione o denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta; - art. 1, 1° comma, lett. d) -
5. mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione incompleta o infedele; - art. 1, 1° comma, lett. e) -
6. incompletezza dei documenti di versamento dell'imposta; - art. 1, 1° comma, lett. f) -

SANZIONI

1. 30 % dell'importo non versato
2. 200 % (dal 100 % al 200 %) del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000;
3. la sanzione è applicata in modo graduale secondo le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:
 - si applica la sanzione pari al **50 %** della maggiore imposta dovuta se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato non è superiore a 1/3 dell'imposta dovuta;
 - si applica la sanzione pari al **75 %** della maggior imposta dovuta se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato non è superiore a 2/3 dell'imposta dovuta;
 - si applica la sanzione pari al **100 %** della maggiore imposta dovuta se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato è superiore a 2/3 dell'imposta dovuta;
4. L. = 100.000.- (da L. 100.000 a L. 500.000);
5. L. = 200.000.- (da L. 100.000 a L. 500.000);
6. L. = 200.000.- (da L. 200.000 a L. 1.000.000);

Le sanzioni relative ai p.ti 2-3 sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

SANZIONI IN MATERIA DI CANONE O DIRITTO PER I SERVIZI RELATIVI ALLA
RACCOLTA, L'ALLONTANAMENTO, LA DEPURAZIONE E LO SCARICO DELLE ACQUE

1. Per l'omessa o ritardata denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una sanzione amministrativa pari all'ammontare del canone.
2. Qualora il canone definitivamente accertato superi di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una sanzione amministrativa pari al 50% del canone accertato.
3. Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una sanzione amministrativa pari al 20 % del medesimo.
4. Qualora il ritardo nel pagamento del canone si protragga per oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico. La decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio dell'autorizzazione, fermo restando il pagamento di quanto dovuto.
(art. 17 L. 319/76)

Art. 3

Ravvedimento

1. Se la violazione non è stata ancora constatata e comunque non sono ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche, invio di questionari o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta:
 - a) ad 1/8 del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di una rata, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della commissione della violazione di legge (giorno successivo all'ultimo giorno utile per il pagamento del tributo);
 - b) ad 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (in questa fattispecie rientra la regolarizzazione della dichiarazione effettuata dopo la presentazione della dichiarazione infedele);
 - c) ad 1/8 del minimo della sanzione prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se quest'ultima viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Se non vengono rispettate le condizioni di cui al comma 2, il soggetto decade dal beneficio della riduzione della sanzione. Lo stesso avviene quando il soggetto non paga gli importi dovuti nel loro esatto ammontare o effettua il pagamento oltre i termini stabiliti. In tali ipotesi il funzionario responsabile emette apposito atto di accertamento e/o di irrogazione, al fine di recuperare gli importi ancora dovuti.
4. Quando la liquidazione deve essere eseguita dal Comune, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
5. Nei casi di omissione o di errore che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.

Art. 4

Concorso di violazioni e violazioni continuate

Di adottare per il caso di concorso di violazioni e di violazioni continuate, i seguenti criteri per l'applicazione delle sanzioni e la determinazione del loro ammontare:

- a se le disposizioni violate ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio (da 1/4 fino al doppio), mentre se le disposizioni violate e le violazioni commesse sono in numero di due, la sanzione è aumentata del cinquanta per cento (da ½ fino al triplo);
- b se le violazioni di cui sopra si rilevano ai fini di più tributi, si applica, quale sanzione cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di 1/5;
- c nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi, la sanzione base viene aumentata del doppio se i periodi di imposta sono in numero di due e nella misura del triplo se i periodi di imposta sono più di due (dalla metà al triplo).

Art. 5

Recidiva

Di stabilire che, in caso di recidiva, prevista dal comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. 472/97, la sanzione viene aumentata della metà.

Art. 6

Sproporzione tra tributo e sanzione

(- ABROGATO -)

Si applica l'art 7, comma 4, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 7

Sanzioni per le violazioni alle disposizioni regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità

Di determinare, in applicazione dei criteri espressi in premessa, le seguenti misure delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità:

A Pubblicità abusiva

1. pubblicità ordinaria, ivi comprese le affissioni dirette su impianti privati:
Fino a 10 mq. L. 1.000.000 - oltre 10 mq. L. 1.500.000
2. pubblicità luminosa od illuminata:
Fino a 10 mq. L. 1.500.000 - oltre 10 mq. L. 2.000.000
3. proiezioni e pannelli luminosi:
Fino a 10 mq. L. 1.500.000 - oltre 10 mq. L. 2.000.000
4. striscioni pubblicitari e simili:
Fino a 5 mq. L. 1.000.000 - oltre 5 mq. L. 1.500.000
5. pubblicità ambulante:
Per ogni giorno o frazione di giorno L. 1.000.000
6. pubblicità sonora da posti fissi: L. 1.000.000
7. pubblicità con veicoli adibiti ai trasporti dell'azienda:
per ogni veicolo di portata inferiore a q.li 30 (per anno o frazione) L. 1.000.000
per ogni veicolo di portata superiore a q.li 30 (per anno o frazione) L. 1.500.000
8. per pubblicità con aeromobili : L. 2.000.000

B Affissioni non autorizzate su impianti destinati alle pubbliche affissioni o in superfici sulle quali l'affissione non è comunque consentita, escluse le affissioni dirette su impianti di proprietà privata di cui alla precedente lett. A)

- per ogni infrazione fino ad un massimo di 50 fogli: L. 1.600.000
- per un numero superiore a 50 fogli: L. 2.000.000.

ART. 8

Limite minimo per l'avvio del procedimento di recupero dei tributi evasi e delle sanzioni

(- ABROGATO -)

Art. 9

Norme applicabili ai procedimenti in corso

Ai procedimenti in corso alla data del 1° aprile 1998, si applicano le disposizioni relative ai principi di legalità, di colpevolezza ed intrasmissibilità della sanzione agli eredi, nonché le disposizioni relative alle cause di non punibilità, al concorso di violazioni ed alle violazioni continuate.

Art. 10

Norme applicabili alle violazioni commesse prima del 1° aprile 1998 e sanzionate successivamente a tale data

1. Per i provvedimenti da notificare a decorrere dalla data del 1° aprile 1998, concernenti le violazioni commesse in vigore della precedente normativa sanzionatoria, il funzionario responsabile deve comparare, ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D. Lgs. 472/97, la sanzione applicabile in base alle vecchie disposizioni e quella risultante dalle norme sui tributi locali modificate dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, ed applicare le disposizioni più favorevoli per il contribuente.
2. Ai provvedimenti di cui al comma 1, si applicano tutte le nuove disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese quelle relative ai procedimenti di contestazione e di irrogazione e quelle concernenti la definizione agevolata della sanzione, ove prevista.

Art. 11

Norme applicabili alle violazioni riferite a società, associazioni o enti commesse prima del 1° aprile 1998 e sanzionate successivamente a tale data

Le sanzioni amministrative per le violazioni riferite dalle vigenti disposizioni a società, associazioni od enti se commesse entro il 31 marzo 1998, continuano ad applicarsi nei confronti di tali soggetti e non nei confronti delle persone fisiche che ne sono autrici.

Art. 12

Efficacia delle disposizioni regolamentari

Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.1999.-